

Convenzione

tra

Scuola di Scienze sociali - Università degli Studi di Genova

e

Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Genova

per lo svolgimento, in concomitanza con il percorso formativo universitario,
del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro

La Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, CAP 16126, codice fiscale 00754150100 rappresentata dal Preside, Prof. Realino MARRA, nato a San Vito dei Normanni, il 08/10/1956

e

L'ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Genova, con sede legale in Genova, via Ilva 4/3, codice fiscale 80029090109, rappresentato dal Presidente dott.ssa Luigia Dellepiane, nata a Genova il 12/02/1949;

visto

- la Legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro";
- l'art. 9 comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012 n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al precedente, per regolare i reciproci rapporti";
- la convenzione quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Consulenti del lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014.

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che la citata Convenzione Quadro del 24 luglio 2013 ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale
- che i percorsi formativi dei corsi di studio di seguito indicati rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante e in accordo con il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro in vigore dal 1° gennaio 2015.
- elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, correlando i contenuti formativi all'attività professionale del Consulente del Lavoro.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui al successivo art. 4 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno per le lauree triennali, tutti gli esami del 1° anno per le lauree magistrali e tutti gli esami del 1°, 2°, 3° e 4° anno per le lauree magistrali a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, presentando domanda al Consiglio dell'ordine provinciale competente.

Art. 4 - Tipologia dei corsi di studio

Lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio professionale obbligatorio per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi

di studio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, è ammesso nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- presso il Dipartimento di Economia
 - L-18 Economia aziendale (appartenente alla classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
 - L-18 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti (appartenente alla classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
 - L-33 Economia e commercio (appartenente alla classe L-33 Scienze economiche)
 - LM-56 Economia e istituzioni finanziarie (appartenente alla classe LM-56 Scienze dell'economia)
 - LM-77 Amministrazione, finanza e controllo (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
 - LM-77 Management (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
 - LM-77 Economia e management marittimo e portuale (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
- presso il Dipartimento di Giurisprudenza
 - L-14 Giurista dell'impresa e dell'amministrazione (Ge) e (Im) (appartenente alla classe L-14 Scienze dei servizi giuridici)
 - LMG/01 Giurisprudenza (Ge) e (Im) (appartenente alla classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza)
- presso il Dipartimento di Scienze politiche
 - L-36 & L-16 Scienze politiche e dell'amministrazione (Interclasse) (appartenente alle classi L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali e L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)
 - L-36 Scienze internazionali e diplomatiche (appartenente alla classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
 - LM-63 Amministrazione e politiche pubbliche (appartenente alla classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni)

Art. 5 - Contenuto dei corsi di laurea

La Scuola di Scienze sociali e gli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro firmatari, ai fini dell'attivazione del tirocinio, verificano che il piano degli studi dello studente che chiede l'attivazione del tirocinio preveda l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Almeno 18 CFU nell'area 12- Scienze giuridiche nei settori:

1. IUS/01
2. IUS/04
3. IUS/07
4. IUS/10
5. IUS/12
6. IUS/14

Almeno 12 CFU nell'area 13- Scienze economiche e statistiche nei settori:

1. SECS-P/01
2. SECS-P/07
3. SECS-P/08
4. SECS-P/10



Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di studio

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio svolgeranno un periodo di pratica di durata non inferiore a 250 ore equivalente a 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi di Genova, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente solo se il periodo di sospensione non sarà superiore ai tre mesi. Resta ferma la possibilità di sospendere il tirocinio fino ad un massimo di nove mesi in casi di particolare gravità (malattia, gravidanza a rischio ecc.).
3. I Consigli di corso di studio di cui all'art. 4 riconoscono a fronte del corretto svolgimento del tirocinio un numero di CFU previsto sulla base delle regole in vigore nei rispettivi Dipartimenti e corsi di studio.
4. Al termine del periodo di tirocinio sarà prevista una prova finale a cura dell'Ordine dei consulenti del lavoro per verificare il pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 7 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro individua ogni anno il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Di norma, entro il mese di settembre di ogni anno il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne la comunicazione al referente della Scuola di Scienze sociali, il quale è tenuto a darne informazione agli Uffici competenti per gli stage e tirocini dei singoli Dipartimenti della Scuola.

Art. 8 - Referenti organizzativi

I referenti organizzativi individuati dai Dipartimenti della Scuola di Scienze sociali e dall'Ordine dei Consulenti del lavoro gestiscono l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di tirocinio.

Art. 9 – Collaborazione didattica

Il Consiglio provinciale si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

La Scuola di Scienze sociali si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del lavoro, nonché le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro.

Art. 10. Clausola di decadenza

Gli studenti che abbiano effettuato il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio devono obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro

entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27.

I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico.

Art. 11 – Campo di applicazione e durata

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del lavoro per sei mesi.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha una durata di tre anni rinnovabili per un periodo di uguale durata a mezzo di espressa richiesta scritta delle Parti, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R o PEC tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte può comunque recedere dalla presente Convenzione ovvero le Parti possono scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC; il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 - Controversie


Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 14 – Registrazione

Il presente Atto si compone di n. fogli e viene redatto in n. esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Genova, 21 dicembre 2015

Il Preside della Scuola di Scienze sociali
Prof. Realino Marra



Il presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
di Genova, dott.ssa Luigia Dellepiane